

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, BUFFONI, BOZZELLO VEROLE, JANNELLI, ORCIARI, CASTIGLIONE, MURATORE, MARINUCCI MARIANI, SELLITTI, FRASCA, DE CATALDO e SPANO Ottavio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1985

Norme per l'adozione del sorteggio nella disposizione dei contrassegni politici sulle schede elettorali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la normativa che disciplina le fasi preparatorie delle procedure elettorali dispone che l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna lista ammessa sia effettuata secondo l'ordine di presentazione.

Tale soluzione, in sè e per sè ragionevole, alimenta tuttavia, in una prassi che si riproduce immancabilmente ad ogni scadenza elettorale, polemiche e contestazioni che contribuiscono a rendere meno disteso il clima elettorale.

Non mancano infatti coloro che si ostinano ad attribuire alla collocazione materiale del simbolo del partito sulla scheda un imperscrutabile significato simbolico o cabalistico, ed a negare la capacità degli elettori italiani, che ormai godono di un

elevato grado di alfabetizzazione, di riconoscere contrassegni tanto noti.

Tali ostinati convincimenti giustificano appostamenti di giorni e veglie antelucane, e, non infrequentemente, come attestano le cronache, atteggiamenti minacciosi e provocatori.

Il rimedio per porre termine a queste assurde gazzarre è semplice, ed è già stato proposto in altre legislature da parte socialista (atto Senato n. 1951, VI legislatura) e da altre parti politiche.

Basta sostituire il criterio della priorità nelle presentazioni delle liste con quello, sicuramente imparziale, del sorteggio.

Gli attivisti di partito potranno dedicarsi a più utili impegni, e la tranquillità dei procedimenti elettorali ne risulterà meglio preservata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) assegna, col sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa; ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, nel testo risultante dalle modifiche apportate con l'articolo 2, lettera f), della legge 23 aprile 1976, n. 136, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) assegna, col sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato ammesso; ».

Art. 3.

All'articolo 11, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) assegna, col sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa; ».

Art. 4.

All'articolo 30 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« f) assegna, col sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa ».

All'articolo 33 del medesimo testo unico, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« f) assegna, col sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa ».

Art. 5.

All'articolo 17, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei Consigli provinciali, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi col sistema del sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi col sistema del sorteggio ».